



Legge 29 aprile 1954, n. 16.

Legge sulla caccia.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 29 aprile 1954:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Esercizio della caccia.

Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento ed alla cattura di selvaggina mediante l'impiego di armi, di animali o di arnesi a ciò destinati.

E' considerato altresì esercizio di caccia il vagare od il soffermarsi con armi, arnesi od altri mezzi idonei, in attitudine di ricerca o di attesa della selvaggina per ucciderla o per catturarla.

Agli effetti della presente legge sono considerati esercizio di caccia anche l'abbattimento o la cattura di selvaggina compiuti in qualsiasi altro modo a meno che essi non siano avvenuti per forza maggiore o per caso fortuito.

Art. 2

Selvaggina

Sono considerati selvaggina i mammiferi e gli uccelli viventi in libertà, eccettuati le talpe, i toporagni, i ghiri, i topi propriamente detti e le arvicole.

In terreno libero la selvaggina appartiene a chi la uccide o a chi la cattura. Peraltro essa appartiene al cacciatore che l'ha scovata finché non ne abbandoni l'inseguimento e quella palesamente ferita al feritore.

Si intende libero il terreno non precluso, comunque, alla libera caccia.

Art. 3

Selvaggina stanziale protetta. Animali nocivi

La Reggenza, sentiti gli organi competenti e la Federazione della caccia, stabilirà con apposito decreto e agli effetti della presente legge quale sia la selvaggina da considerarsi stanziale protetta e quali siano gli animali da considerarsi nocivi.

Capo II

ESERCIZIO DELLA CACCIA

Art. 4

Licenza di caccia.

La caccia e l'uccellazione possono essere esercitate solo da chi sia munito della relativa licenza. Anche chi esercita la caccia soltanto con cani levrieri, con furetti o con falchi, deve essere munito della licenza di caccia con uso di fucile. E' però consentito che il cacciatore si faccia aiutare, per condurre i cani o per portare il furetto o i falchi, da persone non munite di licenza.

Il contravventore è punito con la multa da L. 2000 a L. 16000 ed inoltre con la pena pecuniaria dal doppio al triplo della tassa di cui all'art. 53.

Art. 5

Concessione della licenza.

La licenza di caccia anche con porto di fucile e quella di uccellazione sono concesse dal Comando della Gendarmeria su delega della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri.

La domanda di concessione, in carta legale, deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di cittadinanza sammarinese;
- b) certificato di nascita da cui risulti che l'istante ha compiuto il 21° anno di età. Potrà essere concessa la licenza al minore che ha compiuto il sedicesimo anno purchè presenti il consenso scritto di chi eserciti la patria potestà o la tutela e dimostri, qualora si tratti di licenza con porto di fucile, o di appartenere ai corpi armati o di essere esperto nel maneggio delle armi (mediante dichiarazione da rilasciarsi dalla Federazione della caccia);
- c) certificato penale, di data non superiore ad un mese, da cui risulti che l'istante non ha riportata condanna, per la quale non sia intervenuta amnistia o riabilitazione, superiore ad un anno per reati contro la proprietà o le persone ovvero non sia recidivo per tali reati. I membri del Consiglio Grande e Generale, gli impiegati governativi e i militari sono dispensati dal presentare tale certificato;
- d) bolletta dell'Ufficio del Registro da cui risulti il versamento della tassa annuale di cui all'art. 53;
- e) recente fotografia dell'interessato senza cartoncino;
- f) ricevuta della Federazione della caccia da cui risultino l'iscrizione ad essa Federazione e l'avvenuto pagamento delle quote per l'assicurazione personale e per il ripopolamento.

Art. 6

Durata della licenza.

La licenza di caccia e di uccellazione è personale ed è valida salvo revoca, per cinque annate venatorie, compresa in esse quella in corso al momento del rilascio.

Tale validità è subordinata alla vidimazione annuale ed alla rinnovazione annuale del foglietto bollato comprovante il pagamento della tassa nonché al pagamento delle quote dovute alla Federazione della caccia (art. 5 lett. f.). A quest'ultimo effetto l'anno venatorio si intende decorrere dalla data del rilascio del foglietto bollato.

Art. 7

Presentazione della licenza.

Durante l'esercizio della caccia e dell'uccellazione il concessionario deve essere munito della prescritta licenza e presentarla ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza.

Colui che, pur essendo munito della licenza, non la presenti all'agente che gliene faccia richiesta è punito con la multa da L. 200 a L. 400.

Non si procede contro colui che, nel termine di cinque giorni a decorrere da quello della contestazione, paghi all'agente che l'ha contestata od alla Federazione della caccia una somma corrispondente al minimo della detta multa ed esibisca, in pari tempo, la licenza.

Avvenuto il pagamento sono restituiti l'arma, le munizioni e gli arnesi di caccia o di uccellazione eventualmente sequestrati e la somma viene devoluta come all'art. 50

Trascorso il termine suindicato senza che abbia avuto luogo il pagamento il verbale di contravvenzione è trasmesso al Commissario della Legge per il provvedimento penale.

Art. 8

Porto di utensili da punta e da taglio.

Durante l'esercizio della caccia o dell'uccellazione la licenza di cui agli articoli precedenti autorizza a portare qualunque utensile da punta o da taglio atto a provvedere all'impianto di appostamenti o ad arnesi per la caccia o l'uccellazione, o a sopperire ad improvvise esigenze personali di difesa contro eventuali attacchi della selvaggina.

Art. 9

Territorio sul quale può esercitarsi la caccia e la uccellazione.

I cittadini sammarinesi, forniti di regolare permesso rilasciato a norma dell'art. 5, possono esercitare la caccia e l'uccellazione anche entro il territorio delle province di Forlì e di Pesaro purché si uniformino alle norme ivi disciplinanti l'esercizio venatorio. Similmente i cittadini italiani residenti nelle province di Pesaro e Forlì, muniti di regolare permesso di caccia e di uccellazione su questo territorio purché si attengano alle disposizioni che ivi regolano l'esercizio venatorio (art. 56 della Convenzione Italo-Sammarinese 31 marzo 1939).

I cittadini sammarinesi, qui residenti o non residenti, forniti di permesso di caccia e di aucupio in qualsiasi provincia italiana, possono esercitare la caccia e l'uccellazione su questo territorio purché siano iscritti alla locale Federazione della caccia. Similmente viene disposto per i cittadini italiani qui residenti.

Art. 10

Periodi di permesso di caccia e di uccellazione. Calendario venatorio.

La caccia e l'uccellazione, sono, di regola, permessi dalla prima domenica di settembre al primo gennaio.

La Reggenza, con apposito decreto e sentito il parere della Federazione della caccia, stabilirà ogni anno il calendario venatorio indicante i termini di apertura della caccia e della uccellazione ai sensi dell'art. 19.

I contravventori sono puniti con la multa da L. 1600 a L. 8000.

Art. 11

Mezzi consentiti e proibiti per esercitare la caccia e l'uccellazione.

La caccia può essere esercitata con armi portatili o da appoggio, con cani, con furetti e con falchi.

L'uccellazione può essere esercitata con le reti orizzontali o con quelle verticali fisse, di cui all'articolo 53 lettere c) e d) della presente legge, destinate normalmente a funzionare di giorno. Sono pure permesse la prodina con un solo paio di reti, le panie ed i panioni fissi e la quagliara, purché senza uso di richiami accecati. Ogni altro tipo di uccellazione è vietato.

Sono del pari vietati:

- a) l'uso di arma da fuoco impostata, con scatto provocato dalla selvaggina;
- b) le reti di uso notturno, quali lanciatore, diavolacci, diluvi, ferzelli, antanelle, frugnoli o simili;
- c) il soprerba, lo strascino o strusa;
- d) le reti verticali rettilinee di sbarramento a gole montane per passate al fischio ed al volo;
- e) l'uccellazione vagante col vischio;
- f) le paniuzze o tese all'acqua (beverini) per passeracei;
- g) le sostanze venefiche anche se usate per protezione agricola, qualora possano riuscire letali alla selvaggina e quelle inebriante od esplodenti;
- h) i mezzi elettrici, le lanterne e le insidie notturne;
- i) le gabbie, ceste, pietre a scatto, tagliole ed ogni genere di trappole e di trabocchetti; l) i lacci di qualsiasi genere.

Nel novero delle armi da fuoco proibite non sono compresi i congegni non pericolosi destinati esclusivamente a segnale d'allarme.

Il contravventore è punito con la multa da L. 1600 a L. 8000 e, qualora la contravvenzione sia commessa a danno di selvaggina stanziale protetta, da L. 8.000 a L. 16.000.

Capo III

APPOSTAMENTI FISSI

Art. 12

Appostamenti fissi e temporanei.

Sono appostamenti fissi di caccia quelli costruiti in muratura od altra solida materia con preparazione di sito, destinati allo esercizio venatorio almeno per una intera stagione di caccia, quali i capanni.

Sono appostamenti fissi di uccellazione quelli che oltre al capanno costruito in muratura od altra solida materia, abbiano evidente apposita preparazione di sito, costituita, per le reti verticali, da alberi da invito apprestati in modo da apparire destinati all'esercizio dell'uccellazione almeno per una stagione di caccia e, le reti orizzontali, da caposaldi solidamente infissi nel terreno.

Per stagione di caccia si intende il periodo che intercede tra la data di apertura e quella di chiusura per la caccia alle specie di selvaggina cui il tipo di impianto si riferisce.

Gli appostamenti fissi possono avere anche piu' di un capanno, purchè si trovino tutti entro il raggio di metri 300 dal capanno principale.

Le reti debbono essere tutte dello stesso tipo, verticali od orizzontali, e non possono estendersi a piu' di 300 metri dal capanno principale.

Tutti gli altri appostamenti sono considerati temporanei.

Gli appostamenti fissi di caccia e di uccellazione, in terreno libero, debbono essere denunciati ogni anno alla Federazione della caccia previo pagamento della tassa stabilita dall'articolo 53 della presente legge.

Il contravventore è punito con la multa da L. 1600 a L. 8000.

Art. 13

Aiutanti del titolare per il funzionamento di appostamenti fissi.

Per il funzionamento di appostamenti fissi il titolare può farsi aiutare da uno o piu' dipendenti o persone di famiglia. Durante l'assenza temporanea del titolare le suddette persone possono rimanere nell'appostamento; nel quale caso devono essere in grado di esibire agli agenti la licenza di concessione.

Il contravventore è punito a seconda dell'infrazione, a norma dell'art. 4 ovvero dell'art. 7.

Art. 14.

Divieto di impianti di appostamenti fissi.

E' vietato l'impianto di appostamenti fissi di caccia o di uccellazione senza il consenso del proprietario o del possessore del terreno.

La precedente disposizione si applica anche agli appostamenti temporanei, i quali importino preparazione di sito con modificazione od occupazione non momentanea del terreno o notevole manomissione di piante.

In terreno libero gli appostamenti fissi non possono essere impiantati a distanza minore di metri 400 dal confine di bandite, di zone di ripopolamento e cattura o di riserve, e gli appostamenti temporanei a distanza minore di metri 100.

Il contravventore è punito con la multa da L. 800 a L. 8000.

Art. 15.

Zona di protezione per gli appostamenti fissi.

La caccia e l'uccellazione sono vietate, salvo consenso del titolare dell'appostamento, a distanza minore di metri 700 da un appostamento fisso di caccia per i colombacci e per le colombe; di metri 300 dal capanno principale di un appostamento fisso di uccellazione; di metri 200 da un appostamento fisso di caccia e di metri 100 da un appostamento temporaneo di caccia o di uccellazione, durante l'effettivo esercizio di essi.

Ove il terreno contenuto nel raggio di rispetto di un appostamento sia in parte di altri proprietari, occorre il loro consenso; in difetto la zona di protezione è limitata al terreno per cui esista il consenso del proprietario o possessore, salvi i diritti acquisiti.

Il contravventore è punito con la multa da L. 800 a L. 8000.

Art. 16.

Zona di protezione per gli appostamenti fissi.

Qualora un appostamento fisso venga impiantato a distanza da altri già esistenti inferiore alla somma delle rispettive zone di rispetto, esso deve limitare la propria zona, durante il tempo in cui l'altro è in effettivo esercizio, al perimetro di quella dell'appostamento preesistente.

Qualora non si possa provare la preesistenza di un appostamento fisso in confronto di un altro, la rispettiva zona di protezione rimane limitata, durante l'effettivo esercizio dell'altro, proporzionalmente a quella a ciascuno spettante.

Se uno di tali appostamenti non venga fatto funzionare per un'intera stagione di caccia, l'altro riacquista intera la zona di rispetto che gli compete.

Art. 17.

Segnali perimetrali degli appostamenti fissi.

La zona di rispetto degli appostamenti fissi deve essere delimitata da segnali perimetrali portanti la scritta "Appostamento di caccia" od "Appostamento di uccellazione".

In mancanza di tali segnali l'appostamento è considerato fisso. Nel caso di abusiva apposizione di segnali il contravventore è punito con la multa da L. 400 a L. 4000.

Art. 18.

Appostamenti fissi per colombacci e colombelle.

E' vietato l'impianto di appostamenti fissi per la caccia e l'uccellazione dei colombacci e colombelle a distanza minore di metri 1000 da altro preesistente, misurata tra i due rispettivi capanni principali.

Entro tale raggio è comunque vietato, salvo che al titolare dell'impianto, e con il consenso del proprietario o possessore del fondo, l'uso di richiami a vista, quali volantini o zimbelli.

CAPO IV.

VARIAZIONI AI TERMINI ED AI MODI DI CACCIA.

Art. 19.

Restrizione o proroga del periodo di caccia o di uccellazione.

La Reggenza, sentito il parere della Federazione della caccia, potrà col calendario venatorio di cui all'art. 10, o anche con decreto successivo, restringere o prorogare il periodo di caccia o di uccellazione, vietare o permettere le medesime, sia in modo generale e assoluto, sia per talune forme di caccia o specie di selvaggina e per determinate località.

Art. 20.

Cattura dei passerì e storni.

La cattura dei passerì, nelle zone ove si coltiva il grano, e degli storni, nelle zone ove essa appaia indispensabile per esigenze dell'agricoltura, può essere autorizzata dal Comando della Gendarmeria sentita la Federazione della caccia, a persone da questa ultima nominativamente indicate d'accordo con i proprietari dei terreni, anche in periodo di caccia chiusa, esclusi i mesi di aprile e di maggio, limitatamente al periodo di tempo in cui possono effettivamente danneggiare le semine od i raccolti. L'autorizzazione si estende alla presa di uova, di nidi e di piccoli nati dei passerì sui tetti delle abitazioni rurali ed appartenenze.

La cattura può aver luogo anche in ore e con mezzi vietati.

Tali mezzi di cattura rimangono in custodia della Federazione della caccia che ne consente l'uso temporaneo sotto il proprio controllo.

Per le relative tasse deve essere pagata la tassa fissata dall'art. 53 lett. e).

Art. 21.

Animali nocivi.

L'abbattimento e la cattura di animali nocivi, al pari della presa e della distruzione di uova, di nidi e di piccoli nati degli stessi, sono permessi dove la caccia sia comunque aperta per una qualsiasi specie di selvaggina e possono essere compiuti nelle ore notturne anche col fucile previa autorizzazione scritta dalla Federazione della caccia che ne stabilirà le necessarie cautele e ne darà comunicazione al Comando della Gendarmeria.

In tempo di divieto di caccia con il fucile l'abbattimento e la cattura di tali animali può essere esercitata dagli agenti di vigilanza di cui all'art. 39 ed osservato l'art. 41 della presente legge. Può, tuttavia, essere autorizzata dalla Federazione della caccia a persone da questa nominativamente designate e con modalità da determinarsi dandone comunicazione al Comando della Gendarmeria.

L'abbattimento e la cattura di animali nocivi può essere fatto con lacci, tagliole, trappole e bocconi avvelenati anche nei luoghi facilmente sorvegliabili, sotto l'osservanza delle norme di cui all'articolo seguente.

Il contravventore è punito con la multa da L. 800 a L. 8000. Non è punibile chi abbia ucciso animali rapaci o nocivi per difesa della propria od altrui persona, ovvero di averi propri o di cui abbia la custodia.

La Reggenza, sentito il parere della Federazione della caccia, può limitare ed anche sospendere in una o più località e per periodi di tempo determinati, la caccia o la cattura di una o più specie di animali nocivi, nonché la presa dei piccoli e la distruzione dei nidi.

Art. 22

Uso dei mezzi di cattura degli animali nocivi.

L'uso dei lacci, tagliole, trappole e bocconi avvelenati di cui all'articolo precedente è subordinato alla osservanza delle seguenti norme:

- a) i lacci, le tagliole, le trappole debbono essere usati in modo da non presentare pericolo per la selvaggina non dannosa o per gli animali domestici;
- b) da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto i lacci e le trappole debbono avere il gancio di arresto chiuso in modo da riuscire innocui;
- c) i bocconi avvelenati debbono essere collocati un'ora dopo il tramonto ed asportati un'ora prima del sorgere del sole;
- d) i punti dove sono collocati lacci, trappole, tagliole e bocconi avvelenati debbono essere contrassegnati in modo visibile a fine di renderne agevole la identificazione;
- e) deve essere tenuta nota esatta del punto ove siano collocati i lacci, le tagliole, le trappole ed i bocconi avvelenati, nonché del relativo numero.

Le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applicano quando si tratti di zone recintate ove non sia possibile l'accesso agli estranei.

Nei luoghi facilmente sorvegliabili il collocamento dei lacci, tagliole, trappole e bocconi avvelenati di cui all'articolo precedente è consentito solo alla Federazione della caccia o a persone da essa preventivamente autorizzate e rese note al Comando delle Gendarmeria.

CAPO V.

LIMITAZIONI ALL'ESERCIZIO DELLA CACCIA

Art. 23.

Caccia vietata nei luoghi di uso pubblico e sportivo.

E' sempre vietato l'esercizio venatorio nei giardini, ville, parchi destinati ad uso pubblico e nei terreni destinati ad impianti sportivi.

E' parimenti vietato a tutti l'esercizio venatorio dove esistano monumenti nazionali.

Le località di cui al presente articolo debbono essere delimitate da tabelle portanti la scritta "Divieto di caccia". Tali tabelle sono esenti da tasse.

Il contravventore è punito con la multa da L. 1600 a L. 8000.

Art. 24.

Caccia vietata nelle appartenenze di abitazioni e nei luoghi privati chiusi.

La caccia è vietata nelle appartenenze di abitazioni, salvo che al proprietario o col suo consenso. E' pure vietata, salvo che al proprietario o col suo consenso, nei parchi e nei giardini privati e nei fondi, purchè completamente chiusi da muro, rete metallica od altra effettiva chiusura di altezza non minore di metri 1,80, o da corsi o specchi d'acqua il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3.

Il contravventore è punito con la multa da L. 800 a L. 8000.

Art. 25.

Caccia vietata nei terreni in attualità di coltivazione.

Sono vietate a chiunque la caccia e l'uccellazione vaganti in terreni in attualità di coltivazione, quando esse possano arrecare danno effettivo alle culture.

Sono da ritenersi in attualità di coltivazione: i vivai, i giardini, le coltivazioni floreali e gli orti; le colture erbacee dal momento della semina fino al raccolto principale; i prati artificiali dalla ripresa della vegetazione al termine del primo taglio; i prati naturali nel periodo in cui sono riservati alla falciatura; i frutteti, gli agrumeti, gli oliveti e i vigneti specializzati dalla germogliazione alla raccolta; i terreni di recente rimboscamento ed altri casi analoghi.

Il colpevole è punito con la multa da L. 400 a L. 4000 a querela della persona danneggiata.

Art. 26.

Sparo d'armi in direzione delle abitazioni ecc.

In ogni caso è vietato sparare in direzione delle abitazioni o delle vie di comunicazione ferroviarie o carrozzabili a distanza minore di metri 100 dalle stesse. Qualora si usino armi o munizioni di

maggior portata, si deve rispettare una distanza tale da evitare che lo sparo delle armi possa recare nocumento.

Il contravventore è punito con la multa da L. 800 a 8000.

Art. 27.

Limitazione dell'esercizio di caccia o di uccellazione.

L'esercizio di caccia o di uccellazione è soggetto alle seguenti limitazioni:

- a) divieto di usare richiami accecanti;
- b) divieto di usare come richiami la starna, la pernice rossa, la pernice sarda, la coturnice;
- c) divieto di cacciare a rastrello in terreno libero in più di quattro persone;
- d) divieto di cacciare la selvaggina stanziale protetta sparando dai veicoli a trazione animale o meccanica;
- e) divieto di usare pernici, starni o quaglie per i tiri a volo.

L'uso di quaglie importate dall'estero è limitato esclusivamente all'addestramento ed allenamento dei cani e alle prove sul terreno.

Tali addestramenti e prove debbono essere autorizzati dalla Federazione della caccia dietro domanda in cui sia specificatamente indicata la località prescelta e la provenienza della selvaggina usata. Per le prove sul terreno in tempo di divieto la Federazione della caccia può altresì permettere di sparare alla selvaggina liberata, indicando le modalità da seguire. Delle quaglie uccise nelle prove sul terreno è vietata la vendita.

L'uso per i tiri a volo dei colombe, dei passeri e degli storni, in tempo di divieto, è consentito, purché sia documentata la legittimità della cattura con le modalità del comma precedente.

Il contravventore è punito con la multa da L. 800 a L. 8000, e da L. 1600 a L. 16000 ove si tratti di selvaggina stanziale protetta.

CAPO VI.

DIVIETI GENERALI DI CACCIA.

Art. 28.

Presa e detenzione di uova, nidi e di piccolo nati.

Sono vietate sia la presa sia la detenzione di uova di nidi e di piccoli nati di selvaggina, salvo che nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e salvo le eccezioni di cui agli articoli 20 e 21.

Per la protezione delle linee di conduttura dell'energia elettrica è permessa al personale addetto la distruzione dei nidi costruiti sui pali e piloni delle linee stesse, da compiersi anche con uso del

fucile, purchè il detto personale sia munito della prescritta licenza e venga preventivamente designato dalla Federazione della caccia e da questa reso noto al Comando della Gendarmeria.

Il contravventore è punito con la multa da L. 800 a L. 8000 e da L. 1600 a L. 16000 quando si tratti di selvaggina stanziale protetta.

In caso di condanna di persona sottoposta alla patria potestà od alla tutela, qualora in condannato sia insolubile, il genitore od il tutore è obbligato al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa inflitta al colpevole.

Non è punibile colui che raccolga uova, nidi o piccoli nati per sottrarli a sicura distruzione o morte, purchè ne dia subito avviso alla Federazione della caccia che adotterà le disposizioni del caso.

Art. 29.

Caccia vietata di selvaggina stanziale protetta.

E' vietata la cattura di selvaggina stanziale protetta a mezzo di reti, eccetto nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura a scopo di ripopolamento o di miglioramento tecnico.

Il contravventore è punito con la multa da L. 4000 a L. 24000.

Art. 30.

Caccia notturna vietata.

E' vietato cacciare o catturare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, salvo per i casi di cui agli articoli 20 e 21.

Il contravventore è punito con la multa da L. 800 a L. 8000 e da L. 1600 a L. 16000 quando si tratti di selvaggina stanziale protetta. La pena è raddoppiata quando la caccia notturna sia esercitata con uso di fari abbaglianti.

Art. 31.

Caccia vietata su terreno ricoperto di neve.

E' fatto divieto di cacciare e di catturare qualsiasi specie di selvaggina quando il terreno, in tutto o nella maggior parte, sia coperto di neve.

Il contravventore è punito con la multa da L. 800 a L. 8000.

Art. 32.

Caccia vietata di selvaggina.

E' sempre proibito abbattere e catturare:

a) i pipistrelli di qualsiasi specie;

- b) l'avvoltoio degli agnelli (*Gypaetus barbatus*), la gru, il fenicottero, le cicogne ed i cigni;
- c) i rapaci notturni eccettuato il gufo reale. Questa disposizione non si applica alla cattura delle civette e dei barbagianni destinati a servire da zimbello;
- d) le femmine dell'urogallo e del fagiano di monte;
- e) le rondini ed i rondoni di qualsiasi specie;
- f) l'usignolo, il pettirosso, i lui di qualsiasi specie, il regolo, il fiorrancino, lo scricciolo, le cincie, i codibugnoli ed i picchi di qualsiasi specie;
- g) i colombi torraioli (*Columba livia*) sia di colombaia che selvatici, ed i colombi domestici di qualsiasi razza compresi i colombi viaggiatori anche se in luoghi lontani dall'abitato ed i colombi che sfuggono ai tiri a volo.

La proibizione non si applica ai proprietari dei colombi. La cattura dei colombi torraioli da destinarsi ai campi di tiro a volo è consentita solo alla Federazione della caccia;

- h) la selvaggina introdotta dalla Federazione della caccia durante il periodo di acclimazione.

La Reggenza, su proposta della Federazione della caccia, potrà estendere la proibizione ad altre specie di selvaggina.

Il contravventore è punito con la multa da L. 500 a L. 4000 e da L. 1500 a L. 20.000 se si tratti di selvaggina stanziale protetta.

CAPO VII.

DIVIETI PER LE ARMI E PER LA SELVAGGINA

Art. 33.

Porto di armi o arnesi per l'uccellazione in periodo di caccia chiusa.

Nel periodo di chiusura della caccia sono vietati il porto e l'uso delle armi da caccia con munizione spezzata e di arnesi per l'uccellazione, a meno che il trasporto avvenga per giustificato motivo e che il fucile sia smontato e chiuso in busta od altro involucri idoneo. Tale divieto si applica, anche in periodo di caccia aperta, nelle zone di ripopolamento e cattura di cui all'art. 36; non si applica agli agenti di vigilanza di cui all'art. 39.

Il contravventore è punito con la multa da L. 800 a L. 8000.

Art. 34.

Detenzione di selvaggina speciale.

Salvo che nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura, è fatto divieto di detenere lepri, storne, pernici rosse, pernici sarde, coturnici e fagiani vivi a chi non ne abbia avuto il permesso dalla Federazione della caccia.

Chiunque per qualsiasi motivo, in qualsiasi tempo, venga in possesso di selvaggina delle specie indicate nel precedente comma, che non sia destinata a scopo di ripopolamento, deve darne avviso entro 48 ore alla Federazione della caccia che provvede, nel modo piu' conveniente, alla destinazione della selvaggina stessa.

Il contravventore è punito con la multa da L. 1600 a L. 16.000. Gli animali vengono sequestrati e consegnati alla Federazione della caccia la quale li destinerà per quanto possibile al ripopolamento.

Chiunque abbatta, catturi o rinvenga uccelli inanellati od altra selvaggina contrassegnata deve darne notizia alla Federazione della caccia.

Il contravventore è punito con la multa da L. 200 a L. 600.

Art. 35.

Commercio di selvaggina.

Sono sempre vietati la detenzione ed il commercio della selvaggina che per l'art. 32 della presente legge gode speciale protezione.

Dopo l'ottavo giorno dalla chiusura della caccia è vietato vendere, detenere per vendere ed acquistare la selvaggina che non sia accompagnata da certificati comprovanti la provenienza e la legittimità della cattura.

Il contravventore è punito con la multa da L. 1600 a L. 8.000.

CAPO VIII.

BANDITE, ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA, RISERVE.

Art. 36.

Bandite, zone di ripopolamento e cattura, riserve.

Le bandite, le zone di ripopolamento e cattura e le riserve di caccia hanno lo scopo di curare il ripopolamento della selvaggina o di favorirne la sosta.

Per bandita o per zona di ripopolamento e cattura si intendono le zone nelle quali la caccia e l'uccellazione, con qualsiasi mezzo, sono vietate.

Per riserva si intende la zona nella quale la caccia e l'uccellazione sono consentite, entro il periodo venatorio, al concessionario ed ai familiari nonchè a chi sia da loro accompagnato ovvero abbia dal concessionario stesso ottenuto permesso scritto.

La costituzione di bandita o di riserva è autorizzata dal Consiglio Grande e Generale sentito il parere della Federazione della caccia.

Il contravventore al divieto di cui sopra è punito con la multa da L. 1600 a L. 16.000.

Art. 37.

Zona di ripopolamento.

Viene dichiarata zona di ripopolamento e rifugio il monte Titano, e precisamente la zona delimitata dalla strada consolare che, partendo da Porta S. Francesco arriva al bivio dello Stand della Murata, quindi da una linea che, dopo aver tagliato perpendicolarmente la pendice montana, segue il piede del monte Titano in direzione nord fino alla strada di San Giovanni sotto le Penne, e, successivamente, dalla anzidetta strada fino al bivio per Rimini e, infine, dalla strada consolare Dogana - San Marino fino alla Porta S. Francesco.

Art. 38.

Gestione della zona di ripopolamento e rifugio.

La gestione, la sorveglianza e tutto quanto concerne la zona di cui all'articolo precedente sono di competenza della Federazione della caccia con l'ausilio della Commissione Agraria. La Federazione è autorizzata a porre lungo tutto la linea di demarcazione della zona di ripopolamento le tabelle perimetrali portanti la scritta "Divieto di caccia".

CAPO IX

VIGILANZA

Art. 39.

Agenti di vigilanza.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata alla Gendarmeria, alla Polizia Urbana, alle Guardie Forestali nonché ai Guardiacaccia dipendenti dalla Federazione della caccia.

Art. 40.

Guardiacaccia e guardie giurate volontarie.

La Federazione della caccia ha la facoltà di chiedere al Governo il riconoscimento di guardiacaccia ed inoltre di guardie giurate volontarie per quei soci che diano sicuro affidamento di serietà e di capacità e che intendano eseguire volontariamente servizio di vigilanza venatoria.

I guardiacaccia e le guardie volontarie sono ammessi all'esercizio delle loro funzioni solo dopo prestato il giuramento di rito avanti la Segreteria degli Affari Interni.

La qualità di guardia giurata volontaria non dà luogo ad agevolazioni fiscali nel rilascio della licenza di caccia.

Art. 41.

Caccia vietata agli agenti di vigilanza.

Agli agenti di vigilanza indicati nell'art. 39 è vietato di esercitare la caccia e l'uccellazione.

Gli agenti di vigilanza sono, però, autorizzati ai sensi dell'art. 21 alla uccisione e cattura degli animali nocivi; a tal uopo essi hanno facoltà di portare il fucile da caccia anche in tempo di divieto e

con munizione spezzata, purchè siano muniti del porto d'armi. Tale disposizione non si applica alle guardie giurate volontarie.

Art. 42.

Agenti di vigilanza e loro poteri.

Per l'esercizio della vigilanza gli agenti possono chiedere la presentazione della licenza o dei permessi e della cacciagione a qualsiasi persona trovata in possesso di armi od arnesi atti alla caccia o alla uccellazione o in esercizio o in attitudine di caccia, ai sensi dell'art. 1.

In caso di contestata contravvenzione gli agenti debbono sempre sequestrare le armi o gli arnesi nonchè la cacciagione; detto sequestro non si estende al cane. I mezzi di trasporto sono considerati strumenti di caccia quando servono direttamente a compiere atti di caccia. Gli agenti, qualora abbiano notizia o fondato sospetto che sia stato commesso o si stia commettendo un reato previsto dalla presente legge possono, altresì, osservare le disposizioni del Codice di Procedura Penale e nei limiti da esso stabiliti, procedere ad ispezioni ed a perquisizioni, ed in genere valersi dei poteri dallo stesso codice concessi agli agenti della Forza Pubblica.

Art. 43.

Verbale degli agenti e destinazione della selvaggina e delle cose sequestrate.

Gli agenti che accertino, anche in seguito a denuncia, violazione alle disposizioni della presente legge, redigeranno verbale nel quale verranno indicate specificatamente le circostanze dell'accertata contravvenzione e ne trasmetteranno copia, oltre che al Tribunale Commissariale, alla Federazione della caccia.

Se tra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta gli agenti ne faranno consegna alla Federazione della caccia, che provvederà a liberare, in località adatta, la selvaggina viva e a consegnare la morta agli organi di Assistenza e di Previdenza.

Ogni altra cosa sequestrata sarà depositata presso la Cancelleria del Tribunale.

CAPO X.

CUSTODIA DEI CANI

Art. 44.

Cattura ed uccisione dei cani vaganti.

I cani di qualsiasi razza, trovati a vagare nelle campagne in tempo di divieto, debbono essere possibilmente catturati dagli agenti di vigilanza; durante il periodo nel quale ne è permesso l'uso, la cattura deve aver luogo solo quando non siano accompagnati o non si trovino sotto la sorveglianza del proprietario o del possessore.

I cani trovati nelle bandite o nelle zone di ripopolamento debbono essere possibilmente catturati; essi possono altresì essere uccisi, ma solo nelle ore notturne, ovvero quando arrechino danno reale alla selvaggina, e sempre che non sia possibile la cattura, nè il riconoscimento.

Colui che, essendo obbligato alla custodia, anche temporanea, di un cane, lascia, sia pure per negligenza, che esso vaghi nei modi di cui sopra è punito con la multa da L. 200 a L. 800.

Art. 45.

Custodia dei cani da guardia, da seguito e da tana.

I cani da guardia alle abitazioni ed al bestiame non possono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di metri 200 dalle abitazioni o dal bestiame.

I cani da seguito e da tana devono essere rigorosamente custoditi e, se portati in campagna in tempo di divieto, devono essere tenuti a guinzaglio. In difetto sono considerati vaganti a tutti gli effetti del precedente articolo.

Per l'addestramento e l'allenamento i cani da fermo possono essere condotti nelle campagne soltanto nei 30 giorni precedenti l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale protetta, nelle località preventivamente fissate dalla Federazione della caccia e devono essere costantemente sorvegliati dal proprietario o da un suo incaricato. E' data facoltà alla Federazione della caccia di consentire, con le modalità necessarie ad evitare danni alla selvaggina stanziale protetta, l'uso dei cani da fermo per le prove sul terreno, anche nelle zone di ripopolamento e cattura.

In caso di inosservanza delle precedenti disposizioni i cani sono considerati vaganti e si applicano le norme del precedente articolo.

CAPO XI.

SANZIONI.

Art. 46.

Casi di aggravamento di pena.

Nel caso in cui non sia stato possibile, per fatto del contravventore, eseguire il sequestro delle armi o strumenti di caccia o di uccellazione, il minimo della pena è raddoppiato.

Se la contravvenzione è commessa da uno degli agenti di vigilanza o da chi eserciti il commercio della selvaggina, ove si tratti di violazione di norme riguardanti il commercio stesso, la pena è raddoppiata.

Art. 47.

Oblazioni.

Il contravvenuto è ammesso a far domanda di oblazione, ad eccezione del caso in cui la caccia o l'uccellazione vengano esercitate senza licenza, ovvero facendo uso dei mezzi proibiti di cui all'art. 11.

La domanda di oblazione deve essere indirizzata al Commissario della Legge a mezzo della Federazione della caccia entro quindici giorni dalla data di contestazione con le sue proposte motivate. Sulla domanda di oblazione il Commissario della Legge determina discrezionalmente la

somma da pagare a detto titolo nei limiti della pena stabilita dalla legge per la violazione di cui si tratta.

Il Commissario della Legge, sentito il parere della Federazione della caccia, può respingere la domanda nei casi di speciale gravità.

Art. 48.

Obbligo del procedimento penale.

Si ha l'obbligo del procedimento penale nei seguenti casi:

- a) quando la contravvenzione non ammetta l'oblazione;
- b) quando la domanda di oblazione venga respinta ai sensi dell'articolo precedente;
- c) quando il contravventore non abbia pagato nel termine prescritto le somme stabilite per l'oblazione di cui all'articolo precedente.

Art. 49.

Confisca. Revoca dalla licenza.

La condanna per le violazioni alla presente legge importa la confisca dei mezzi di caccia e di uccellazione nonchè della selvaggina. La confisca non si estende al cane. La condanna importa, altresì, la revoca della licenza, quando si tratti di reato di caccia o di uccellazione, in tempo di divieto generale o con armi o con arnesi vietati, ovvero in bandita od in zona di ripopolamento e cattura, ovvero a danno di selvaggina stanziale protetta.

La licenza revocata può essere nuovamente concessa solo dopo trascorso almeno un anno dalla revoca; tale termine è raddoppiato nel riguardo dei recidivi.

Nel caso di più' di due condanne per violazioni della presente legge il colpevole è soggetto alla esclusione definitiva dalla concessione della licenza. Nel caso di condanna per violazione della presente legge il Cancelliere dell'Autorità Giudiziaria deve trasmettere copia del dispositivo della sentenza al Comando della Gendarmeria ed alla Federazione della caccia.

Art. 50.

Contributi o premi agli agenti di vigilanza. Importi riscossi.

Le somme riscosse, sotto qualsiasi forma, per le infrazioni alla presente legge saranno versate alla Cancelleria del Tribunale che applicherà quanto è disposto dall'art. 43 della legge sul bollo 14 marzo 1918 e quindi, a sua volta, ne farà versamento all'Ufficio del Registro.

Le dette somme saranno così ripartite:

il 40% agli agenti;

il 60% al Pubblico Erario.

CAPO XII.

FEDERAZIONE SAMMARINESE DELLA CACCIA.

Art. 51.

Federazione sammarinese della caccia.

E' costituita in San Marino la Federazione sammarinese della caccia con personalità giuridica propria.

Essa si compone dei proprii organi locali e fa parte dell'Ente Governativo per il Turismo, sport e spettacolo.

I cittadini che abbiano ottenuto la licenza di caccia o di uccellazione e i possessori di licenza italiana di cui all'art. 19 fanno parte di detta Federazione per la durata della licenza stessa.

La Federazione della caccia, organo giuridico, oltre che ai compiti ad essa affidati dalla presente legge, presiede all'attività dei cacciatori sammarinesi e provvede ad inquadrare ed organizzare i cacciatori, uccellatori attraverso i propri organi dipendenti, ai fini della necessaria disciplina nell'applicazione della presente legge, in armonia con i superiori interessi statali.

In relazione a tali compiti la Federazione rivolge la sua attività alla educazione ed alla preparazione tecnica dei cacciatori, nonché alla propaganda delle buone norme venatorie.

La Federazione è chiamata altresì a provvedere alla organizzazione di gare, mostre, esposizioni, concorsi ed altre pubbliche manifestazioni, all'indirizzo della stampa venatoria ed alla difesa in genere degli interessi dei cacciatori.

La Federazione, per quanto si riferisce all'attività di carattere tecnico venatorio, è in diretta collaborazione con la Commissione Agraria.

Art. 52.

Nomina dei dirigenti della Federazione della caccia.

Il Presidente della Federazione della caccia è nominato dal Presidente dell'Ente Governativo per il Turismo, sport e spettacolo.

Il Presidente della Federazione nomina, salvo ratifica del Presidente dell'Ente Governativo per il Turismo sport e spettacolo, e presiede un consiglio di otto membri, costituito secondo le modalità dello statuto federale, del quale fanno parte di diritto un rappresentante dell'Ente Governativo predetto ed il Direttore della Cattedra Ambulante d'Agricoltura.

CAPO XIII.

TASSE PER LA CACCIA E PER L'UCCELLAGIONE

Art. 53.

Tasse per la licenza di caccia e di uccellazione.

Le licenze per la caccia e l'uccellazione sono soggette al pagamento delle seguenti tasse annue:

a) licenza di caccia anche con uso di

fucile a non piu' di due colpiL. 1000

per gli agenti di vigilanza esclusivamente per la

caccia agli animali nocivi e per gli appartenenti

ai Corpi Uniformati L. 500

b) licenza di caccia con uso di fucile

a piu' di due colpiL. 2000

c) quagliara e prodina, con un sol paio di retiL. 1500

d) paretai, copertoni e prodine senza contrappesiL. 3000

e) roccoli con o senza passate, bressanelle,

paretai, copertoni e prodine con contrappesi,

boschetti e tordere con richiamiL. 5000

f) panie e panioni con o senza richiami,

per uccellazione fissaL. 3000

g) licenza di appostamento fisso di caccia

o di uccellazione in terreno liberoL. 700

CAPO XIV.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 54.

Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 giugno 1954 (1653 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Giuseppe Forcellini - Secondo Fiorini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI f.f.

D. Morganti